

prestato que' pubblici servigj. Dice poscia Adalardo di avere impresso a giudicare *auctoritate & iussione Domni Imperatoris*, al quale dovette ricorrere l' Abbate per avere giustizia. Indi soggiugne, ch' egli da la sua sentenza, *anteposito*, cioè eccettuato, *si aliter fuerit iussio Regalis*, cioè se l'Imperadore avesse decretato altrimenti, con che ci fa intendere, che dall' arbitrio di Cesare, e non già da Legge alcuna prestabilita, dipendeva l'Immunità del sopranomato Monistero. Da queste cose quando non potessimo ricavare altro lume, possiamo certamente restar persuasi, che siccome dissi sulle prime, non fu alle persone e a i Luoghi conceduta immunità sì piena, e tanto assoluta, che essi fossero esenti da qualunque aggravio e funzion pubblica. Già vedemmo, che anche gli Abbati erano obbligati *hostem facere*, vale a dire, di andare alla guerra, qualora ne bisognava. Di quest' onere ho io trattato nella Dissertaz. XXVI. de *Militia*.

Su quel proposito rammentai una Legge di Carlo Magno, la quale sembrò, che mettesse fine a una consuetudine cotanto empia. Ora aggiungo, che il Baluzio la crede promulgata nell' 803. Ma il Giudicato di Adalardo finquì riferito attesta, che fino all' 812. durò l'usanza di mandare alla guerra gli Abbati del pari che i Laici: peso, a cui soggiacque l' Abbate Ildeberto. Considerate intanto alcun poco una Carta autentica, da me pubblicata, esistente nell' Archivio del Capitolo de' Canonici di Modena. Ghisone Vescovo Modenese diede nell' 811. alcuni fondi e terre in livello a Scolastico, Giovanni, e Pietro fratelli e ad altri. Nel Documento suddetto all' Augusto Carlo Magno manca il titolo d'Imperadore, difetto che in altre Carte però s' incontra. Ecco poi ciò che promisero que' Livellarj. *Si regalis iussio advenerit de oste, vel de ponte, nos vobiscum, vel cum Missis vestris ad ejus servitio faciendo parati esse debeamus*. E chi non vede, che il Vescovo, quando giustamente non fosse egli stesso scusato, era costretto a seguirare l' esercito? Dunque quella Legge di Carlo s' ha da mettere colle fandonie, o s' ha da credere, che durasse per poco tempo, tanto più perchè nella mentovata Dissertazione XXVI. io avvertii, che l'immunità della milizia non fu osservata dal Clero. In oltre il Tomassini nel Capitolo trentesimo ottavo della terza parte del Libro primo de' Benefizj mostrò, che quasi tutti i Vescovi ed Abbati, e anche il resto de' Chierici, offerivano *Dona annualia*, particolarmente, quando le necessità del Regno li richiedevano. *Dona* voi dite! ed io aggiungo, *Dona* comandati, l' ommissione de' quali era imputata a delitto, paragonati perciò da Hincmaro *tributis & vestigalibus*. Certo certo la Francia mai non li ha perduti di vista. Date un guardo anche al Du-Cange alla voce *Dona*. Donativi però di tal sorta io stimo che fossero di due generi. Secondo la felicità o l' infelicità de' tempi i Re di allora a titolo di Donativi gli esigevano dal Clero maggiori o